

STATUTO

O.D.V. "ASSOCIAZIONE LA TENDA"

Aggiornato con le modifiche dell'assemblea del 30/03/2020



PREAMBOLO

Premesso che in data 16 dicembre 1997 Si costituì in Prato con il concorso di 26 soci fondatori l' "Associazione La Tenda", che in data 4 marzo 1999 con decreto del Presidente della Provincia di Prato nr. 3 fu iscritta nel Registro del volontariato della Provincia di Prato, con le seguenti finalità: "L'Associazione La Tenda" non ha finalità di lucro. Essa pur aperta a tutti si ispira all'etica cristiana e a tutti quei valori che permettono alla persona di vivere una vita pienamente umana in sintonia con il Vangelo. Le iniziative saranno destinate alla formazione integrale e sociale dei ragazzi e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa nonché alla socializzazione di adulti e anziani facendosi promotrice, anche con la collaborazione di altri enti delle seguenti attività; ludico ricreativa per i più giovani e culturale, teatrale, musicale e religiosa per tutta la popolazione.

ART 1 (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

Il nuovo statuto trae origine dell'Associazione costituita in Prato in data 16/12/1997 con le modifiche di cui al DL. 3/07/2017 nr. 117 e successive modifiche. La denominazione è la seguente: «**ASSOCIAZIONE LA TENDA O.D.V.**» da ora in avanti denominata associazione, con sede legale nel comune di Prato, e con durata illimitata.

ART 2 (SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA')

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al preambolo, prevalentemente in favore di terzi di una a più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art 5, legge 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art 5, legge 117/2017).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART 3 (ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La "Commissione Ammissione Soci" delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura della "Commissione Ammissione Soci", nel libro degli associati. Se la "Commissione Ammissione Soci" non delibera l'ammissione, la domanda viene portata al primo direttivo utile che si esprime circa l'ammissione, confermando il rigetto o accettando la domanda. L'esito deve essere prontamente comunicato al soggetto richiedente. Il consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente previo rinnovo annuale della quota associativa e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART 4 (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI) Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare le deliberazioni degli organi associativi.

ART 5 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Gli associati che per cinque anni consecutivi non abbiano versato le quote annuali previste dal Consiglio Direttivo possono essere esclusi con delibera dell'assemblea. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART 6 (ORGANI)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il consiglio direttivo;

il Presidente

la Commissione ammissione soci;

l'Organo di controllo se richiesto dalla legge.

Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili alle cariche sociali. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART 7 (ASSEMBLEA E SUO FUNZIONAMENTO)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o con manifesto affisso in sede almeno 8 giorni prima della riunione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dell'associazione e dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione il voto favorevole almeno dei 3/4 degli associati.



Qualora il numero legale non venga raggiunto in seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole di 3/4 dei presenti. In questo ultimo caso dovrà essere data comunicazione dell'esito della votazione agli associati assenti e la stessa votazione verrà ripetuta per conferma definitiva almeno due mesi dopo la prima.

ART 8 (ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati su richiesta della Commissione Ammissione Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

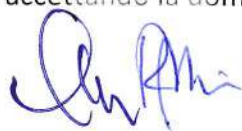
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente e il tesoriere.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica, le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio, a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, prima del termine previsto, avviene per progressiva successione dei primi non eletti che non potranno superare comunque la metà dei componenti eletti dall'Assemblea. Raggiunto tale limite si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità può decidere di indire nuove elezioni prima del termine previsto.

Il consiglio direttivo al momento dell'entrata in carica istituisce una Commissione chiamata "Commissione Ammissione Soci" col compito di valutare le domande di ammissione di aspiranti soci. Il suo compito è quello di snellire la procedura. È composta da Presidente o vicepresidente e segretario. In caso di ammissione, il nominativo dell'aspirante socio viene trascritto subito sul libro soci e inviata comunicazione all'interessato; in caso di diniego, la domanda viene portata al primo direttivo utile che si esprime circa l'ammissione, confermando il rigetto o accettando la domanda: in entrambi i casi si provvede a darne comunicazione all'aspirante socio.



ART 9 (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE)

La firma e la rappresentanza sociale spettano, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente e al Tesoriere, con firma congiunta di almeno 2 (due) di essi, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione ad eccezione delle seguenti operazioni bancarie: versamenti senza limiti di importo, prelevamenti fino ad un massimo di 1000,00 (mille,00) euro. Essi possono rilasciare quietanze liberatorie ad Enti pubblici e privati e Istituti di Credito. Possono pure rilasciare procure per l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione davanti ad organi giurisdizionali ed amministrativi di qualsiasi grado.

ART 10 (COMMISSIONE AMMISSIONE SOCI)

La Commissione Ammissione soci è formata dal Presidente e da un membro del Consiglio direttivo nominato al momento dell'insediamento dello stesso.

Ha il compito di valutare le domande di ammissione dei nuovi soci. La domanda di ammissione di un aspirante socio deve essere accolta col voto favorevole di entrambi i membri e quindi trascritta nel registro soci. In caso contrario, la domanda viene portata al primo direttivo utile ed esaminata collegialmente dall'organo in questione, deliberando circa ammissione o rigetto.

Le domande di ammissione, rigettate o accolte, sono valutate in ogni caso e da qualunque organo preposto secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

ART 11 (PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 12 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 13 (RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART 14 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART 15 (BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE)

Solo se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superano € 100.000,00.= Al ricorrere del requisito di cui sopra si applicano le norme previste dall'art. 14 della legge 117/2017 e successive modifiche.

ART 16 (LIBRI SOCIALI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (qualora siano presenti).
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo accordo con Il Consiglio Direttivo.

ART 17 (VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART 18 (LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART 19 (SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART 20 (RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle O.D.V.. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.